



## Deliberazione Giunta n. 1 del 28 gennaio 2009

Oggetto: Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali di collaborazione esterna

		presente	assente
Graziano Cioni	Presidente	X	<input type="checkbox"/>
Luigi Marroni	membro	X	<input type="checkbox"/>
Cristina Bevilacqua	membro	<input type="checkbox"/>	X
Claudio Del Lungo	membro	<input type="checkbox"/>	X
Eugenio Giani	membro	<input type="checkbox"/>	X
Lucia De Siervo	membro	X	<input type="checkbox"/>
Daniela Lastri	membro	<input type="checkbox"/>	X
Stefano Marmugi	membro	<input type="checkbox"/>	X
Gianluca Paolucci	membro	<input type="checkbox"/>	X
Andrea Ceccarelli	membro	<input type="checkbox"/>	X
Giuseppe D'Eugenio	membro	X	<input type="checkbox"/>
Stefania Collesei	membro	<input type="checkbox"/>	X
Componenti aggiunti		presente	assente
Susanna Agostini	membro	X	<input type="checkbox"/>
Anna Nocentini	membro	<input type="checkbox"/>	X

Allegati p.i.: 1

Allegati semplici:

**PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO  
DAL  
AL**

L'Assessore Proponente:  
Ass. Graziano Cioni

Ufficio proponente:  
Direttore SdS  
Dr. Riccardo Poli

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole in ordine all'art.49 co.I T.U.E.L.

Lì 28.01.2009

Direttore SdS  
Dr. Riccardo Poli

## **La Giunta della Società della Salute di Firenze**

### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione costitutiva e lo Statuto del Consorzio pubblico tra Comune di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze denominato "Società della Salute di Firenze";
- a seguito della stipula, in data 26/07/04, della Convenzione costitutiva da parte degli enti consorziati con propria deliberazione n.1 del 30/07/04 si è insediata la Giunta Consortile e sono stati nominati i componenti dell'Esecutivo:
- con la sottoscrizione della convenzione costitutiva, la SdS è subentrata agli enti consorziati nelle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio assistenziali, socio sanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base di rispettiva competenza nel territorio corrispondente alla zona-distretto di Firenze;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 17.7.2006 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n. 542 del 19.7.2006 è stata prorogata fino al 31.12.2007 l'attività sperimentale del Consorzio ed è stata altresì disposta la proroga parziale dell'Accordo di Programma Comune/Azienda Sanitaria di Firenze sottoscritto in data 29.12.2000;
- in data 25 luglio 2006 sono state sottoscritte, da parte degli enti consorziati, le modifiche ed integrazioni alla Convenzione costitutiva, approvate con i sopra citati atti del Consiglio Comunale e dall'Azienda Sanitaria;
- con propria deliberazione n. 17 del 21.11.2007, la SdS ha proposto agli enti consorziati di la proroga di 4 mesi, fino al 30 aprile 2008, della durata sperimentale della Società della Salute di Firenze; stabilendo altresì che, dopo tale data e nelle more degli adeguamenti di carattere normativo finalizzati alla revisione dell'assetto organizzativo e di governo dei servizi sociosanitari territoriali, la SdS assicurerà la continuità delle attività del Consorzio sino al termine che sarà stabilito dalla Regione toscana per conformare al nuovo assetto normativo gli atti fondamentali del Consorzio;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 77 del 10/12/2007 e del D.G. dell'Azienda Sanitaria n. 1014 del 28/12/2007 gli Enti consorziati hanno aderito alla suddetta proposta di proroga del Consorzio;

**Vista la L.R. 10 novembre 2008 n. 60** "Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e segnatamente:

- il capo III bis "Società della Salute", art. 71 bis e ss, che disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali tramite la costituzione delle Società della Salute;
- l'art. 142 bis "norme transitorie", che al comma 6 attribuisce alle Società della Salute esistenti un anno di tempo dall'entrata in vigore della legge per adeguarsi alle disposizioni del capo III bis, di cui al punto precedente;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta SdS n. 18 del 22/12/2008: “Adozione dello schema di Piano Integrato di Salute 2008-2010 e della Relazione annuale sullo stato di salute anni 2005-2007”

**RICHIAMATA** altresì la deliberazione della Giunta SdS n. 20 del 22/12/2008: “Adeguamento dell’assetto istituzionale della SdS alla legge regionale 60/08. Proroga accordo di programma tra Comune e Azienda USL 10 di Firenze per la realizzazione in forma integrata dell’attività di integrazione socio-sanitaria”

**VISTI:**

- il **Dlgs. 30.03.2001 n. 165** “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 7 relativo alla gestione delle risorse umane;
- la **L. 24 dicembre 2007 n. 244** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008);
- **D.L. 25.06.2008, n. 112** “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

**RICHIAMATO**

il comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 sopracitato, come modificato dalla finanziaria 2008 (art. 3 c.76) e dal D.L. 112/08 (art. 46 c. 1), che stabilisce testualmente:

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a)l’oggetto deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
- b)l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c)la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo e dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore....”

**RITENUTA** la necessità che il Consorzio adotti un proprio regolamento per l’affidamento di incarichi professionali di collaborazione esterna in modo da disciplinare organicamente la materia;

**DATO ATTO CHE** il regolamento, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, recepisce, con le opportune modifiche, quello adottato dal Comune di Firenze con deliberazione di Giunta n. 165 del 25.03.08, modificata con delibera di Giunta n. 271 del 06.05.08 e con delibera di Giunta n. 683 del 04.11.08;

**ATTESO CHE** la Giunta SdS effettuerà la programmazione delle attività e degli incarichi collegati ed in sede di adozione del bilancio preventivo stabilirà il limite di spesa per gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della normativa vigente;

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, co.1, del Dlgs 267/00;

Previa adozione da parte dell'Esecutivo della SdS, ai sensi dell'art. 17 co. 3 dello Statuto;

Con le modalità dell'art. 13 dello Statuto;

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di adottare il regolamento per l'affidamento di incarichi professionali di collaborazione esterna, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, in modo da disciplinare organicamente la materia;
- 2) di stabilire che la Giunta effettuerà la programmazione delle attività e degli incarichi collegati e che, in sede di adozione del bilancio preventivo, stabilirà il limite di spesa per gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della normativa vigente
- 3) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ove vi rimarrà per dieci giorni consecutivi;
- 5) Di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti

**Il Presidente SdS**  
Ass. Graziano Cioni

**Il Direttore SdS**  
Dr. Riccardo Poli

## **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE ESTERNA**

### **Art. 1- Principi – Ambito di applicazione**

La Società della Salute di Firenze utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne e quelle degli Enti consorziati. L’affidamento di incarichi professionali esterni di studio, ricerca e consulenza è finalizzato ad acquisire dall’esterno contributi professionali di alta qualificazione che contribuiscano alla crescita complessiva delle professionalità interne su tematiche di particolare rilevanza, complessità o innovative.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, sulla base di contratti di prestazione d’opera stipulati ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile e alle disposizioni ad esso seguenti.

Il presente Regolamento non si applica agli incarichi inerenti i LL.PP., ovvero altri settori e materie, in relazione ai quali vige apposita disciplina. Non si applica altresì alle collaborazioni meramente occasionali che richiedono, per la natura della prestazione, un rapporto “intuitu personae” con compensi equiparabili ad un rimborso spesa.

Parimenti non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio, in considerazione della natura strettamente fiduciaria dell’incarico.

Restano ferme le norme del D.Lgs.163/2006 per l’affidamento dei servizi da esso disciplinati.

### **Art. 2 - Programmazione**

Al fine di promuovere la migliore valutazione e la massima pubblicità delle necessità relative all’acquisizioni di professionalità esterne mediante il conferimento di incarichi, la Società della Salute di Firenze effettua la programmazione delle attività e degli incarichi collegati.

A tal fine nei programmi approvati dalla Giunta SdS ed in particolare nella Relazione al Bilancio Previsionale viene espressamente indicata l’eventuale necessità di affidamento di incarichi esterni necessari per al raggiungimento degli obiettivi indicati nei singoli programmi.

E’ esclusa la possibilità di conferimento di incarichi se gli stessi non siano previsti in programmi approvati dalla Giunta SdS o connessi alle attività istituzionali stabilite dalle legge.

Nell’atto di affidamento deve essere dato conto della correlazione tra l’oggetto dell’incarico e le competenze attribuite all’ente, nonché della rispondenza a obiettivi e progetti specifici.

Il limite di spesa per incarichi di collaborazione esterna è fissato annualmente nel bilancio preventivo o nei suoi allegati.

A fronte di specifiche ed eccezionali esigenze connesse ai programmi di attività dell’ente, tale limite può essere superato con apposito provvedimento, che motivi in merito alle esigenze di cui sopra.

Non sono computati in detto limite eventuali ed ulteriori fondi appositamente attribuiti da altri enti e organismi o contenuti in programmi europei.

### **Art. 3 - Pubblicità**

Di tutti i programmi approvati dalla Giunta SdS viene data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito dell'Ente degli atti di approvazione. Parimenti è garantita la pubblicità dei singoli affidamenti, mediante pubblicazione nella sezione Atti e Delibere del sito istituzionale della Società della Salute di Firenze, dei rispettivi atti approvativi. Gli atti di affidamento, oltre all'adeguata motivazione delle ragioni del conferimento, dovranno contenere nominativo, oggetto e importo di cui si prevede l'erogazione.

Gli uffici proponenti dovranno provvedere ad evidenziare nell'oggetto del provvedimento "affidamento incarico professionale".

### **Art. 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali ad esperti**

Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) inesistenza, all'interno dell'organizzazione degli Enti consorziati (Comune di Firenze ed Azienda USL 10), di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico;
- b) esigenze temporanee o eccezionali che rendano impossibile far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, da accertare e motivare esaurientemente in relazione ai programmi approvati dall'Amministrazione.

Si prescinde dalla specializzazione universitaria nelle ipotesi previste dalla legge e segnatamente per i professionisti iscritti in ordini o albi e per i soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

Resta ferma in ogni caso la necessità di accertare la maturata e comprovata esperienza nel settore.

### **Art. 5 – Accertamento delle condizioni per la utilizzazione delle risorse interne**

Nella predisposizione della programmazione viene effettuata una prima verifica sulla impossibilità per la Società della Salute di Firenze di svolgere al suo interno l'attività prevista e sulla improcrastinabilità della stessa.

Ai fini della verifica della presenza nell'organico degli Enti consorziati, di cui al precedente Art. 4, delle necessarie figure professionali, qualora la professionalità occorrente sia riconducibile alle competenze delle direzioni dei citati Enti aventi funzioni di supporto specialistico, deve essere preliminarmente effettuata una ricognizione presso tali Enti.

L'inesistenza della professionalità occorrente si intende accertata qualora tale professionalità non sia presente nell'organico ovvero qualora, pur essendo presente, i dipendenti che la possiedono siano adibiti a mansioni diverse dalle quali non possono essere distolti senza pregiudicare il corretto funzionamento dei servizi.

Dell'accertamento si dà atto nella determinazione d'incarico.

### **Art. 6 – Selezione degli esperti**

L'Amministrazione promuove la ricerca della migliore qualificazione specifica rispetto all'incarico da affidare, applicando i principi di efficienza, efficacia ed economicità ed attuando procedure comparative che consentano di selezionare il migliore soggetto disponibile.

L'effettuazione della procedura avviene nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Di norma l'Amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Ente per almeno 15 giorni, nei quali sono evidenziati:

- a) la professionalità ed esperienza richiesta;
- b) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico;
- c) la sua durata o il tempo previsto per lo svolgimento;
- d) il valore stimato dell'incarico;
- e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico.

L'Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative, le proposte economiche (ed eventualmente i tempi di realizzazione) sulla base dei criteri prestabiliti nell'avviso stesso.

Qualora l'incarico professionale da conferire abbia un valore inferiore a euro 40.000, la Direzione della Società della Salute può inviare, in luogo dell'avviso di selezione, una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 3 ad almeno 3 soggetti (se sussistono in tale numero soggetti idonei) individuati dalla Direzione stessa, in possesso dei requisiti che li rendono idonei a svolgere l'incarico.

Per la valutazione dei curricula, il Direttore dell'SdS può avvalersi di una commissione tecnica interna, composta da Dirigenti e/o Funzionari, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

#### **Art. 7 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa**

Fermo restando quanto previsto dagli Art. 5 e 6, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta quando ricorrano una o più delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui all'articolo precedente a patto che non vengano modificate sostanzialmente le condizioni previste nell'avviso di selezione o nella lettera di invito;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o scientifica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA, se dovuta, sia inferiore a Euro 20.000;
- d) per servizi complementari, non compresi nel programma o nel progetto iniziale già affidato al soggetto incaricato mediante le procedure comparative di cui al precedente art. 6, che, a seguito di circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio e nel rispetto di tutte le condizioni di cui all'art.57 co.5, lett. a) del d. l.vo 163/06;

- c) per nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati al soggetto originariamente incaricato mediante le procedure comparative di cui al precedente art. 6, nel rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 57 co. 5, lett. b) del d. l.vo 163/06;

In tutte le ipotesi di cui alle precedenti lettere dal curriculum del soggetto scelto deve risultare in modo inequivocabile la sua attitudine ad assumere l'incarico in relazione all'oggetto stesso.

### **Art. 8 – Principio di rotazione**

Per gli incarichi di cui all'articolo precedente e al penultimo comma dell'art. 6 si applica il principio di rotazione.

### **Art. 9 – Formalizzazione dell'incarico**

L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:

- a) dell'oggetto dell'incarico con indicazione degli obiettivi da raggiungere e delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
- b) della durata, commisurata all'entità del progetto;
- c) del luogo;
- d) del compenso della collaborazione e delle modalità di corresponsione;
- e) l'individuazione del responsabile del procedimento con il quale l'incaricato dovrà correlarsi.

In ogni caso il compenso deve essere dichiarato congruo dal Responsabile del procedimento.

### **Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

Il Dirigente competente o il Responsabile del procedimento verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

Il Dirigente competente o il Responsabile del procedimento accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

Qualora i risultati non siano conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente competente o il Responsabile del procedimento può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto

### **Art. 11 - Docenze e Elenchi di professionisti**

In relazione alle peculiarità dell'attività didattica, in particolare laddove la stessa rivesta un preminente contenuto teorico-pratico, tale da qualificare la capacità del formatore con preminente valore all'esperienza e all'abilità pratica dello stesso, possono essere attribuiti incarichi di natura professionale prescindendo dalla specializzazione universitaria per periodi limitati e comunque non eccedenti la durata dei corsi.

Per gli incarichi di docenza la Società della Salute di Firenze può costituire elenchi aperti di professionisti che si siano dichiarati disponibili a collaborare con l'Amministrazione.

L'atto con il quale si provvede alla costituzione dell'elenco è pubblicato in rete civica in apposita sezione del profilo della committenza, così come l'elenco stesso una volta formato ed è aggiornato con cadenza almeno annuale.

In tali casi la Società della Salute di Firenze cura altresì la massima semplificazione della documentazione per l'iscrizione e l'uniformazione della raccolta dei dati, procedendo successivamente alle verifiche necessarie nei confronti dei soggetti destinatari di effettivi incarichi.

#### **Art. 12 - Disposizioni finali e di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa.